

IL FORO AMMINISTRATIVO

ISSN 2284-2799

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. III - Settembre 2016

9

DIRETTA DA

GIORGIO GIOVANNINI, ALBERTO ROMANO, MARIA ALESSANDRA SANDULLI

Si segnalano all'attenzione del lettore

- Cons. St., sez. IV, 15 settembre 2016, n. 3878, *secondo cui non può procedersi all'acquisizione coattiva di un fondo illegittimamente occupato allorché un giudice, pur imponendone la restituzione al proprietario, faccia salva la potestà acquisitiva dell'amministrazione ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001* 2106
- Cons. St., sez. V, 2 settembre 2016, n. 3796, *che afferma la giurisdizione del giudice ordinario per la definizione della controversia avente ad oggetto la pretesa del ricorrente al riconoscimento del proprio diritto all'utilizzo di un sepolcro* 2113
- Cons. St., sez. VI, 16 settembre 2016, n. 3897, *che definisce i presupposti per addvenire al riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale* 2134
- Cons. St., sez. cons. atti norm., 9 settembre 2016, n. aff. 1657/16 (n. pubb. e sped. 1882/16), *che rende il parere sullo schema di regolamento in materia di procreazione medicalmente assistita* 2154
- Cons. St., comm. spec., 13 settembre 2016, n. aff. 1329/16 (n. pubb. e sped. 1903/16), *che rende il parere sulle linee guida relative alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea* 2160
- Cons. St., comm. spec., 14 settembre 2016, n. aff. 1424/16 (n. pubb. e sped. 1920/16), *che rende il parere sullo schema di regolamento in materia di pareri di precontenzioso dell'ANAC* 2167
- Cons. St., comm. spec., 14 settembre 2016, n. aff. 1452/16 (n. pubb. e sped. 1919/16), *che rende il parere sulle linee guida concernenti i criteri di scelta e l'albo dei commissari di gara* 2178
- TAR Piemonte, sez. I, 12 settembre 2016, n. 1142, *che definisce i presupposti della responsabilità del proprietario per danno ambientale* 2193
- TAR Lazio, Roma, sez. I, 6 settembre 2016, n. 9553, *che definisce le caratteristiche dell'intesa restrittiva della concorrenza* 2228
- TAR Campania, Napoli, sez. III, 12 settembre 2016, n. 4238, *che afferma l'intrasmissibilità agli eredi delle situazioni di interesse legittimo e del connesso diritto al risarcimento del danno* 2263
- TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 13 settembre 2016, n. 2153, *che afferma la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie concernenti l'attività amministrativa prodromica alla costituzione di una società e definisce i limiti della compromettibilità in arbitri delle controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo* 2280
- TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 30 settembre 2016, n. 2358, *secondo cui negli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense l'attribuzione del voto numerico agli scritti deve essere sempre accompagnata da una espressione lessicale* 2289
- In questo fascicolo Osservatori di giurisprudenza: *Osservatorio sulla giustizia amministrativa*

gestione di uno o più servizi durante il soggiorno a terzi». Da tale definizione discende che solo chi è « titolare di impresa », in presenza degli ulteriori requisiti, può essere qualificato come « titolare di struttura ricettiva », ma non è possibile affatto argomentare, che tutti i titolari di strutture ricettive debbano sempre e comunque essere titolari di imprese, anche alla luce del fatto che la lett. e) dell'art. 2 della medesima L.r., nel definire il concetto di impresa turistica, rimanda alla vigente legislazione statale e, pertanto, alle vigenti disposizioni civilistiche che, senza operare alcuna presunzione, definiscono la nozione e lo statuto dell'imprenditore commerciale.

1074 - Sez. III — 27 settembre 2016 — Pres. Settesoldi — Est. Rinaldi — G. S.p.a. in Liquidazione e Amministrazione Straordinaria ed altro (avv. Napoli) c. Comune di Campodoro (avv. Pasti e Gaz).

[6052/192] Procedimento amministrativo - Partecipazione al procedimento - Comunicazioni - Comunicazione d'avvio del procedimento - In caso di ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati, per lo smaltimento/recupero degli stessi e per il ripristino dello stato dei luoghi - Non occorre.

[412/48] Ambiente - Danno ambientale - In genere - Responsabilità ambientale - Imputazione a titolo di colpa - Per grave inquinamento e degrado - Per l'accesso, l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere - Ordinanza - Legittimità.

[412/48] Ambiente - Danno ambientale - In genere - Responsabilità ambientale - Imputazione a titolo di colpa - In caso di deposito di rifiuti - Ascrivibile al fatto illecito di terzi - Non imputabilità del proprietario dell'area - Esclusione - Ragioni - Fatto prevedibile e prevenibile.

La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria in caso di ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati, per lo smaltimento/recupero degli stessi, per il ripristino dello stato dei luoghi e per l'adozione delle misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti, attesa l'urgenza qualificata di provvedere derivante dalla situazione di pericolo per l'igiene e la salute pubblica causata dallo stato di degrado dell'area, trasformata in una discarica a cielo aperto in cui sono state riversate tonnellate di rifiuti, incluse lastre in fibrocemento in cattivo stato di conservazione, verosimilmente contenenti amianto.

È legittima l'ordinanza che imputa, a titolo di colpa (e non di responsabilità oggettiva), la responsabilità ambientale per la grave situazione di inquinamento e di degrado venutasi a creare, evidenziando, in particolare, la possibilità di libero accesso al sedime « senza nessuna segnaletica di proprietà privata » e la mancata adozione delle « misure necessarie (muri di recinzione, cancelli, etc.) per impedire l'accesso e l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere ».

La circostanza secondo cui il deposito dei rifiuti sarebbe ascrivibile al fatto illecito di terzi (« cittadini incivili ») non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l'evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né spezza il nesso di causalità con la sua condotta omissiva colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dalla incuria), quando costituisce un fatto prevedibile e prevenibile. Peraltro, quando il proprietario dell'area non sia una persona fisica, ma una persona giuridica pubblica o privata, va esclusa una concezione 'antropomorfa' dell'elemento soggettivo, rilevando soprattutto il dato oggettivo della disfunzione della struttura organizzativa e il dato in sé — quando si tratti della gestione di un bene — della obiettiva trascuratezza ed incuria della gestione.